



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 2 NOV. 2023 Protocollo N° 593843 Class: G.920.01.1 - G.920.01.2 Allegati N°

Oggetto: Criteri per la determinazione del valore di mercato di carni, grassi e prodotti a base di carne distrutti a seguito di focolaio di Peste suina africana.

P.E.C.

Spett.li
Aziende Ulss del Veneto
Dipartimenti di Prevenzione
Servizi Veterinari Igiene degli alimenti di Origine Animale (SIAOA)

e, p.c.,

Servizi Veterinari Sanità Animale (SA)
ed Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ)

Associazioni di categoria
filiera suinicola

Regioni e PA di TN e BZ
per il tramite del Coordinamento tecnico Interregionale - Area Prevenzione e sanità pubblica

Ministero della Salute
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 2 – Igiene degli alimenti ed esportazione

LORO SEDI

A seguito dei provvedimenti emanati dalle rispettive autorità competenti locali su carni, grassi e prodotti a base di carne (di seguito definiti “prodotti”) individuati sulla base delle risultanze dell’indagine epidemiologica condotta in un focolaio di peste suina africana in provincia di Pavia, che ha evidenziato l’uscita di capi, nel periodo ritenuto a rischio, verso stabilimenti di macellazione siti in diverse Regioni, alcune ACR hanno ravvisato

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



la necessità di condividere criteri comuni per la determinazione del valore di mercato dei prodotti distrutti, da corrispondere agli operatori ai sensi della Legge 218/1988, al fine di garantire uniformità nell'applicazione di tali criteri a livello nazionale.

Si riportano di seguito le indicazioni, condivise tra le regioni interessate, che assolvono ai compiti della Commissione Regionale prevista dal Decreto Interministeriale n. 298/1989 per la determinazione da parte delle Aziende Ulss del valore di mercato delle merci distrutte.

Come stabilito dalla Legge 218/1988, l'indennizzo spetta esclusivamente per i prodotti distrutti a seguito di un provvedimento dell'Azienda Ulss in qualità di Autorità Competente Locale (d'ora in poi ACL).

L'ACL, inoltre, deve attestare l'avvenuta distruzione e il rispetto delle prescrizioni impartite.

Il valore da indennizzare corrisponde al valore dei prodotti distrutti e non viene riconosciuto un rimborso nel caso in cui siano stati prescritti dall'ACL trattamenti conformi all'allegato VII del regolamento (UE) n. 2020/687, inizialmente non previsti dall'operatore.

Per carni, grassi e strutto si utilizzano i valori ufficiali relativi allo specifico prodotto, riportati nell'ultimo listino CUN (Commissione Unica Nazionale), corrispondente al prodotto, pubblicato precedentemente alla data del provvedimento di blocco sanitario, reperibile al seguente link:

<https://www.listinicun.it/pages/Home?cod=1>

Per gli altri prodotti non compresi nei listini CUN, il valore viene determinato calcolando la media aritmetica degli importi riferiti alla specifica categoria di prodotti distrutti, riportati nelle fatture di vendita del medesimo operatore nei sessanta giorni precedenti la data del provvedimento di blocco sanitario.

Qualora non siano disponibili fatture riferite ai suddetti prodotti in tale lasso di tempo, dovrà essere utilizzata la prima fattura utile andando a ritroso.

Infine, si ritiene utile rammentare che l'art. 2, comma 4 della Legge 218/88 dispone quanto segue: *“Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione (...) di prodotti (...), al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione”,* IVA o percentuale di compensazione escluse.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice

- dr.ssa Alessandra Luisa Amorena -

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Serena Munaretto
Tel. 041/2791305- e-mail: serena.munaretto@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it